

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 12 del 12 gennaio 2009

Riunione del 18 dicembre 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
Avv. Costanza Acciai

CAF/9/08/09 – Appello della A.S.D. Pallavolo Aversa Libertas avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti del 4 - 6 novembre 2008 (scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Federica Trotta).

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; uditi i Difensori delle parti in sede di discussione;

OSSECCA

Con la sentenza in epigrafe la CTA, affermata la ritualità del ricorso proposto da Federica Trotta per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pallavolo Aversa Libertas - che vi si era opposta - accoglieva la domanda ex artt. 34 n. 3 lett. a) e 35 n. 1 RAT., in virtù delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte

Proponeva quindi appello il sodalizio, deducendo:

1. inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in primo grado per omessa e/o carente indicazione nella lettera di messa in mora dei motivi di scioglimento coattivo del vincolo, solo successivamente esplicitati
2. erronea interpretazione del concetto di giusta causa ex art. 34 RAT; giusta causa che, comunque, non avrebbe trovato riscontro nella documentazione allegata al ricorso, datato 18.9.2008
3. mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 35 n. 5 RAT

La Trotta si costituiva in appello depositando memoria e documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso - già sollevata in primo grado dalla Pallavolo Aversa e qui pedissequamente riproposta con il motivo di appello sub 1. - è stata disattesa dalla CTA poiché "... la lettera di costituzione in mora dell'atleta, seppure succintamente, riporta la indicazione dei motivi poi meglio esplicitati a fondamento del ricorso".

Tale assunto va pienamente recepito e condiviso.

Ed invero, ai sensi dell'art. 77 R. Giur. e di ogni altra norma vigente in materia, la lettera di messa in mora deve sì contenere l'indicazione dei motivi a base della richiesta di svincolo, ma in modo succinto; essi infatti - con il solo limite della loro immodificabilità - possono ben essere approfonditi

ed ampliati in sede di ricorso.

Nella lettera di messa in mora datata 5.9.2008, la Trotta ha espressamente ricondotto la propria pretesa alle seguenti ragioni *"disinteresse societario - omessa obbligatoria visita medica - deterioramento dei rapporti"* limitandosi poi a meglio argomentarle nel corso del procedimento.

L'evoluzione dei fatti, del resto, dimostra che la condotta dell'atleta non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa della società resistente (che infatti non ha avanzato fondate lamentele sul punto) né ha impedito l'esperimento e/o il buon esito del tentativo di conciliazione (che, alla luce di quanto riportato nelle memorie difensive fatte pervenire dalla Pallavolo Aversa in data 27.9.2008 e 15.10.2008, sarebbe comunque naufragato).

Quanto al merito della vicenda, va detto che, al di là delle ulteriori considerazioni svolte nella parte motiva, la CTA ha mostrato di fondare il proprio convincimento (*"Assume però determinante rilievo..."*) sulla mancata effettuazione delle visite mediche obbligatorie di idoneità alla pallavolo agonistica.

A prescindere da quanto eccepito sul punto dall'odierna appellante - che ha definito "non provata" la circostanza in esame causa la mancata allegazione al ricorso dei documenti ivi elencati, essendosi limitata la Trotta a fare "...riferimento a quelli già presentati nel primo ricorso dichiarato improcedibile dalla Onorevole Commissione Tesseramento Atleti" - occorre dire che alla pag. 1 cpv 2) della memoria 27.9.2008 depositata in primo grado a firma del suo Presidente, la Pallavolo Aversa ha testualmente affermato: *"Le visite mediche sono state sempre effettuate ed in ogni caso l'atleta nella stagione 2007-2008 non era tesserata con il sodalizio esistente ma con altro sodalizio, la New Volley Libertas, la quale ha sicuramente adempiuto a quanto richiesto"*.

Sennonché, nella suddetta annata agonistica, la Trotta non era affatto *"tesserata...con altro sodalizio"* ma - come dedotto dalla stessa Pallavolo Aversa con il ricorso in appello - era in forza alla New Volley Libertas in regime di prestito.

Poiché, come giustamente rilevato dalla CTA, *"...il prestito di un atleta non è "vincolo" per altro sodalizio, ma soltanto trasferimento di utilizzo a favore di altra compagnie, cui fa capo la responsabilità inherente e conseguente tale attività, ma rimanendo in capo alla società titolare del vincolo la primaria responsabilità dell'atleta"* una siffatta esplicita ammissione (avente indubbia natura confessoria, certamente riferibile alla parte che l'ha personalmente sottoscritta, confermandone così la piena conoscenza e assumendone la titolarità) consente di ritenere raggiunta la prova della contestata omissione.

Né assume in rilievo quanto dedotto al riguardo dalla Pallavolo Aversa con il ricorso in appello e cioè che *"In ogni caso, agli atti risulta che l'atleta nella stagione sportiva 2007/2008 si è sottoposta alla visita medico-specialistica in data 19.03.2007"*.

E' infatti evidente che - pur prescindendo dal contrasto insanabile con quanto affermato in precedenza e a tutto voler concedere - la durata notoriamente annuale della relativa certificazione sarebbe venuta a scadere in data 19.3.2008, lasciando così scoperto l'intero lasso di tempo successivo - quantomeno - sino al giorno dell'invio della lettera di messa in mora (5.9.2008).

La giurisprudenza di questa Commissione ha sempre costantemente affermato che la mancata effettuazione con cadenza annuale della visita medica obbligatoria e il conseguente mancato rilascio del certificato di idoneità agonistica - e/o comunque l'omessa tempestiva attuazione dei relativi controlli - rappresenta di per se stessa giusta causa di scioglimento coattivo del vincolo ai sensi delle norme citate, trattandosi della potenziale lesione di un diritto primario - quello cioè alla salute - non solo costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) ma espressamente tutelato sia dal CONI (cfr. art. 2 n. 2 dello Statuto oltre che le norme Antidoping le quali, non a caso, sanzionano in eguale misura l'uso di sostanze vietate che implementano ovvero deprimono la prestazione sportiva) sia dalle FSN.

Le argomentazioni svolte nella parte motiva della sentenza impugnata e la gravità dell'addebito ammesso e/o comunque non confutato dalla società appellante, fanno ritenere che la CTA - con valutazione comunque condivisa da questa Commissione - abbia dato corretta applicazione sul punto al disposto dell'art. 34 n. 3 R.A.T., in base al quale deve escludersi il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo quando lo scioglimento coattivo del vincolo sia riconducibile a giusta causa imputabile all'associato.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.

P.Q.M.

respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 12.01.2009